

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>La Pubblica Amministrazione</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche</p>	<p>La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.</p> <p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>La Pubblica Amministrazione</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 98</p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p>	<p>amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 98 <i>(non modificato)</i></p> <p>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.</p> <p>Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p>Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.</p> <p style="text-align: center;">Art. 98-bis</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gli organi ausiliari</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>	<p>Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.</p> <p>Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.</p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Gli organi ausiliari</b></p> <p style="text-align: center;">Art. 99</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p>

COSTITUZIONE VIGENTE	COSTITUZIONE COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE DI CUI AL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 16 NOVEMBRE 2005 E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 18 NOVEMBRE 2005.
<p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LA MAGISTRATURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ordinamento giurisdizionale</b></p>	<p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 100</p> <p style="text-align: center;"><i>(non modificato)</i></p> <p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p> <p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LA MAGISTRATURA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SEZIONE I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ordinamento giurisdizionale</b></p>